

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1988

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2415/88<sup>(6)</sup>, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio<sup>(9)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione<sup>(10)</sup> ha stabilito il metodo per calcolare i

prezzi di vendita di questi prodotti; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Tra il 28 settembre e il 9 novembre 1988 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 2 800 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1987,
- circa 3 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° luglio 1986;
- circa 230 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1988;
- circa 3 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1987;
- circa 800 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1987;
- circa 1 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1987;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 11.

(7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(8) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(9) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

(10) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.